

ELABORATO A

NORMATIVA DI PIANO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali

1. Il presente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è predisposto in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 11 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 3, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Durata

1. L'orizzonte temporale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali si estende fino all'anno 2020. L'aggiornamento del presente piano potrà avvenire a seguito di apposita valutazione da effettuarsi, su iniziativa della Giunta regionale, almeno ogni due anni ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità per adeguamento a normative comunitarie, nazionali e regionali, ovvero sulla base delle esperienze acquisite e del rapporto annuale di cui all'art. 5, comma 5.
2. I dati presi a riferimento per l'elaborazione del presente Piano sono quelli consolidati all'atto della stesura, che arrivano sino all'annualità 2010.

Articolo 3 – Varianti

1. Le varianti al Piano sono approvate dal Consiglio regionale conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 3 del 2000.
2. Le seguenti tipologie di varianti non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del presente Piano e sono pertanto approvate dalla Giunta regionale, sentiti i consigli di bacino e la competente commissione consiliare, secondo la procedura di cui al comma 6 dell'art. 13 della L.R. 3/2000:
 - a. le modifiche agli elaborati B e C escluse le Azioni di Piano
 - b. le modifiche all'elaborato D
 - Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti
 - Principali poli di produzione dei rifiuti

Articolo 4 - Obiettivi

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, obiettivi del presente Piano sono i seguenti:
 - a. limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
 - b. promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
 - c. garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
 - d. rendere residuale il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;

- e. definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;
- f. definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del presente Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani sono:

- a. l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;
- b. la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- c. stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- d. la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;
- e. stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione.
- f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006 che promuovano, anche l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

3. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000 obiettivi del presente Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali sono:

- a. promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b. stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c. dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- d. stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e. definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di

favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

- f. promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, imballaggi nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.
4. La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 7 "Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 " Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."

Articolo 5 – Obblighi di informazione

1. I soggetti titolari delle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 183, comma 1 lettera n) del D.Lgs 152/2006, e degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai quali è rilasciata autorizzazione integrata ambientale, di cui all'art. 213 del D.Lgs 152/2006, trasmettono all'Osservatorio regionale sui rifiuti, i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti e tutti gli altri dati richiesti, con modalità indicate dai competenti Uffici regionali, sentito nel merito l'Osservatorio regionale rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2000, l'Osservatorio regionale sui Rifiuti, raccoglie ed elabora i dati relativi alla gestione dei rifiuti in Regione Veneto, anche ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero di cui all'art. 2 della stessa legge.
3. Sono trasmessi all'Osservatorio i dati relativi a:
 - a. produzione e gestione dei rifiuti urbani e più in generale all'organizzazione dei servizi di raccolta, costi, presenza di infrastrutture per la raccolta differenziata, diffusione del compostaggio domestico, pratiche di acquisti verdi, ecc.
 - b. quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento e altre informazioni connesse, rifiuti e materie prime seconde prodotte, energia recuperata, prezzi di conferimento, volume residuo delle discariche, ecc.
 - c. i contenuti informativi previsti dall'articolo 16, comma 4;
 - d. assetto e partecipazioni societarie nonché il conferimento di incarichi professionali attribuiti a terzi dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le Province trasmettono in modo continuativo, attraverso il Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), tutte le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.
5. L'Osservatorio regionale sui rifiuti, oltre a quanto previsto all'art. 5 della legge regionale n. 3/2000, sulla base delle informazioni della banca dati SIRAV, delle comunicazioni SISTRI (MUD), nonché sulla base di eventuali specifiche richieste di dati, mantiene aggiornate le informazioni relative a:
 - a. tipologie e potenzialità degli impianti di recupero e smaltimento;
 - b. quantità e tipologie dei rifiuti conferiti e stima dei rifiuti prodotti destinati allo smaltimento ed al recupero.

Tali informazioni vengono comunicate e rese disponibili con frequenza annuale alla Regione ed alle Province. L'Osservatorio elabora i dati forniti ai fini di predisporre, oltre alla divulgazione e diffusione di dati e statistiche relativi alla produzione e gestione dei rifiuti in Regione Veneto, un rapporto annuale con l'aggiornamento dei dati e degli indicatori di monitoraggio del Piano, da trasmettere a Regione (Giunta e Consiglio) e Province.

6. L'Osservatorio regionale sui rifiuti assicura attraverso il SIRAV la trasmissione all'ISPRA delle informazioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, assolvendo gli adempimenti relativi al Catasto telematico di cui all'art. 189, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni.

TITOLO II – RIFIUTI URBANI

Articolo 6 – Gestione dei rifiuti di imballaggio

1. In attuazione delle disposizioni del Titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi, della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare di quanto previsto all'articolo 224 comma 3, la Regione, sentite le Province, promuove accordi con il CONAI:
 - a. per individuare gli ambiti territoriali a carattere provinciale o interprovinciale in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione ed il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento e per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b. per definire in modo omogeneo sul territorio regionale le condizioni generali di ritiro dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi;
 - c. per organizzare apposite campagne di informazione.
2. La Giunta regionale, al fine di ottimizzare la raccolta dei rifiuti di imballaggio nel territorio e di supportare l'industria regionale del recupero e del riciclo, promuove accordi con i produttori di rifiuti di imballaggio che gestiscono un proprio sistema autonomo, di cui all'art. 221, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Percentuale di rifiuto differenziato e produzione pro capite di rifiuto urbano

1. Nella Regione Veneto deve essere assicurata una raccolta differenziata del 76 per cento e una produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab/anno entro il 31 dicembre 2020.
Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento dell'obiettivo regionale al 2020.
2. Nelle more della definizione da parte del Ministero dell'Ambiente della metodologia e dei criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 4 del D. Lgs 152/06 s.m.i, la percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 1 deve essere determinata attraverso il metodo di calcolo, definito con delibera di Giunta regionale, che considera il contributo di tutti i flussi avviati a recupero di materia.
3. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità, la Regione Veneto stabilisce che entro il 2015 le autorità competenti, che affidano il servizio di raccolta, provvedano a realizzare almeno la raccolta differenziata della frazione verde e di quella putrescibile, nonché di carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, legno.

Articolo 8 – Obblighi dei gestori degli impianti

1. I gestori degli impianti di recupero, ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs 152/2006, sono tenuti ad accogliere i rifiuti autorizzati dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31 dicembre 2012.
2. Quanto stabilito al comma 1 va considerato, nell'ambito della disponibilità impiantistica del territorio regionale, anche per il conferimento e smaltimento dei sovralli e degli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani di qualsivoglia tecnologia.

Articolo 9 – Obbligo di conferimento

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i consigli di bacino, in conformità con gli obiettivi, di cui all'art. 4, dovranno fare riferimento agli impianti autorizzati al conferimento di rifiuti urbani e loro frazioni esistenti nell'ambito territoriale regionale.

Articolo 10 – Indicazione dei criteri per la determinazione della tariffa

1. In attesa della definizione di una tariffa regionale unica di gestione dei rifiuti urbani, per gli impianti pubblici di cui all'art. 8, l'Ente competente approva la tariffa di conferimento prevista all'art. 36 della L.R. n. 3/2000.
2. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 della L.R. n. 3/2000, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce i criteri per la determinazione della tariffa, tenendo conto in particolare che:
 - a. gli oneri relativi all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, non possono essere riconosciuti per un valore superiore a quello previsto dalle procedure di esproprio;
 - b. i costi di ammortamento delle opere devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti urbani e speciali gestiti nel corso di annualità precedenti.

TITOLO III – RIFIUTI SPECIALI

Articolo 11 – Misure per ridurre la produzione di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali devono porre in essere iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di cui all'Elaborato C.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Regione, nei provvedimenti di programmazione e di individuazione degli interventi che beneficiano di contributi e finanziamenti regionali, nazionali o comunitari, privilegia quelli relativi ai processi produttivi che consentano una riduzione della quantità e/o pericolosità dei rifiuti.

Articolo 12 – Misure per favorire il recupero dei rifiuti speciali

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è consentito smaltire in discarica i rifiuti solo dopo trattamento.

Tale disposizione non si applica:

- a. ai rifiuti inerti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 36/2003, il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 - b. ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2003, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi indicati nell'Elaborato C, la Regione Veneto nei provvedimenti di programmazione e di individuazione degli interventi beneficiari di contributi e finanziamenti, regionali, nazionali o comunitari, tiene conto delle seguenti priorità:
- a. realizzazione di impianti di recupero per le tipologie di rifiuti per le quali non viene soddisfatto il fabbisogno regionale;
 - b. realizzazione ed ammodernamento di impianti di recupero o smaltimento che comportino l'utilizzo di tecnologie maggiormente performanti sotto l'aspetto ambientale rispetto a quelle in esercizio.

TITOLO IV – LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 13 – Criteri di esclusione

1. E' esclusa la realizzazione di impianti nelle aree sottoposte a vincolo assoluto, come individuate nei *Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*, di cui all'Elaborato D del presente Piano.
2. I criteri di esclusione assoluta riguardano ogni tipologia di impianto per alcune aree, mentre per altre aree si riferiscono a specifiche tipologie impiantistiche. Per questa seconda fattispecie è demandata alle Province la valutazione di non idoneità, fatto salvo quanto specificato per le discariche all'art. 15.
3. Si definiscono aree con "raccomandazioni", le aree che, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono essere ritenute idonee e per le quali le Province possono stabilire ulteriori specifiche prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

Articolo 14 – Norme particolari in materia di recupero dei rifiuti

1. La comunicazione preventiva di inizio attività di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 deve essere inviata oltre che alla Provincia, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, anche al Comune, per il seguito di competenza in materia di urbanistica e sanità pubblica, fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 in materia di autorizzazione unica ambientale.
2. Costituisce attività di recupero di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, l'utilizzo di rifiuti come combustibile normale o accessorio, quando la funzione principale dell'impianto consiste nella produzione di energia o di materiali. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, autorizzati ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.Lgs 152/2006 s.m. e i. sono classificati come attività di recupero, di cui all'operazione R1 dell'Allegato C alla parte IV, se rispettano i criteri di efficienza energetica minima stabiliti nelle note del medesimo allegato.
3. Agli impianti di compostaggio e di produzione di CDR (CSS), operanti sia in procedura ordinaria che semplificata ai sensi degli artt. 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, il conferimento, rispettivamente, delle frazioni umida o secca dei rifiuti urbani raccolte nel territorio regionale deve essere sempre considerato prioritario rispetto a frazioni di provenienza extraregionale.

4. Gli impianti alimentati da CDR (CSS), devono utilizzare prioritariamente CDR (CSS) prodotto dagli impianti di cui al precedente comma 3.
5. I gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani autorizzati con l'operazione D10 "incenerimento a terra" dovranno, entro il 31/12/2020, rispettare le caratteristiche tecniche necessarie per poter essere autorizzati secondo l'operazione R1 "utilizzo principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" di cui all'Allegato C del D. Lgs. 152/2006.
6. Gli impianti di produzione di CDR (CSS), di cui al comma 3, dovranno adeguarsi entro il 31/12/2020 ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2014.

Articolo 15 – Norme particolari per le discariche di rifiuti

1. Sulla scorta dei dati consolidati nel presente Piano, non è consentita l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti. Tale divieto va applicato almeno fino al 31/12/2020.
2. Le condizioni per la deroga al divieto di cui al comma 1 ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal DM 27/09/2010; sono comunque escluse dalla deroga di cui al presente comma le discariche per rifiuti inerti;
 - b) ampliamenti di discariche esistenti finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da specifici progetti di bonifica e ripristino ambientale autorizzati sul territorio regionale, nonché interventi di bonifica e ripristino ambientale che comportino la messa in sicurezza permanente eventualmente attraverso l'apporto di materiali o rifiuti non putrescibili, anche mediante il ricorso agli strumenti previsti dall'articolo 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per le sole discariche per rifiuti urbani, approvate anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, e ai sensi dello stesso classificate come discariche per rifiuti non pericolosi, per le quali si evidenzia la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio;
 - d) smaltimento in discarica di rifiuti speciali non pericolosi derivanti direttamente dal proprio ciclo lavorativo di imprese singole o associate, con esclusione dello smaltimento di rifiuti derivanti da attività di gestione di rifiuti per conto terzi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Piano, nelle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti urbani possono essere conferiti esclusivamente rifiuti secchi, così come definiti nel Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica, di cui alla DCR n. 76 del 15/06/2006.
4. E' sempre vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di "alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi" individuate con DCR n. 62 del 17/05/2006 e comunque a monte della linea delle risorgive, e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con

tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano.

5. Per le discariche di rifiuti non pericolosi in esercizio all'entrata in vigore del presente Piano che risultano essere ubicate nelle aree designate vulnerabili ai sensi della DCR n. 62 del 17/05/2006 è vietata la riclassificazione in "sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi" ai sensi dell' art. 7 del D.M. 27/09/2010 o la concessione di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto. Nelle stesse zone è altresì vietato autorizzare deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27/09/2010 per le discariche di inerti.
6. Esclusivamente nei casi previsti al comma 2 lettera a), le discariche, salvo motivata deroga da parte dell'Autorità competente, fermo restando quanto disciplinato al comma 1, art. 32, L.R. n. 3/2000 devono prevedere una fascia perimetrale di almeno 30 metri da utilizzare per:
 - a. mitigazione degli impatti ed inserimento ambientale;
 - b. eventuali interventi in situazioni di emergenza.

Tale fascia non può essere utilizzata per la gestione ordinaria della discarica, ivi compresa la viabilità di servizio, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni più restrittive rilasciate dall'Autorità competente.

7. Esclusivamente nei casi previsti al comma 2 lettera a), la realizzazione di nuove discariche o l'ampliamento di quelle esistenti è consentita qualora nel territorio comunale o in quello dei comuni limitrofi, per un raggio di 10 km dal perimetro del sedime della discarica, non siano presenti altre discariche della medesima categoria in attività o in fase post operativa, salvo espresso parere favorevole del Comune sede dell'impianto esistente o in progetto. Detto parere, in assenza di diversa previsione statutaria, è di competenza del Consiglio Comunale.
8. Il percolato prodotto dalle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi dovrà essere estratto e, preferibilmente, trattato in loco. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore della stessa. I rifiuti derivanti dal trattamento del percolato effettuato presso la discarica potranno essere reimmessi nella discarica medesima, nel rispetto dei criteri di ammissibilità stabiliti D.M. 27/09/2010, purché con preventiva autorizzazione.
9. E' di norma vietata la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi o pericolosi, organici biodegradabili, ad una distanza inferiore a 13 km dal sedime aeroportuale. L'approvazione di progetti di discarica in prossimità di aeroporti è subordinato al parere vincolante di ENAC.

Articolo 16 – Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti

1. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, così come definiti all'Allegato B e C del D.Lgs n. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, deve essere effettuata utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. L-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e deve tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.
2. In sede di rinnovo dell'autorizzazione gli impianti esistenti devono adeguarsi agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti nel frattempo autorizzati e devono tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.
3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre

modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati.

4. Nelle more dell'emanazione da parte dello Stato di specifiche norme, da adottarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. g) del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., in ordine alla determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, i titolari dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo ed accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea ovvero Stati che concedano il trattamento di reciprocità, si applicano le disposizioni di cui agli art. 10 e 11 del D.M. n. 120 del 3 giugno 2014. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano la Giunta regionale individua eventuali ulteriori requisiti soggettivi, anche per specifiche tipologie di impianto e le modalità di applicazione del presente comma.
5. In applicazione del principio di precauzione e a tutela del diritto alla salute e all'ambiente, nelle more del decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'art. 184 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto e, pertanto, nei casi concreti, utilizzabile come biomassa combustibile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 96/2010, per un periodo di 24 mesi, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di produzione energetica alimentati da pollina, né concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei medesimi impianti.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di miscelazione di rifiuti

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 187 del D.Lgs n. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell'evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute. Di tali indirizzi è data informazione alla competente commissione consiliare.

Articolo 18 – Gestione degli impianti successivamente alla loro chiusura o dismissione

1. I soggetti che gestiscono impianti autorizzati di smaltimento e di recupero di rifiuti devono provvedere alla gestione degli stessi anche nel periodo successivo alla loro chiusura o dismissione, secondo le modalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dando corso al ripristino ambientale e urbanistico dell'area a seguito della loro chiusura o dismissione sulla base di quanto stabilito nel progetto approvato.
2. La gestione ad avvenuto esaurimento delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve essere garantita, ai sensi della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, per un periodo di almeno trenta anni e dovrà attenersi al piano di gestione post - operativa previsto dall'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2003. Per le discariche per rifiuti inerti di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/2010 tale periodo è limitato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2003. Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post – operativa sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti.
3. Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post – operativa le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento esclusivamente dei rifiuti inerti elencati nella tabella 1 dell'art. 5 del DM del 27/09/2010, ossia quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione, in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2003.

TITOLO V – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 19 – Disposizioni in materia di bonifiche delle aree inquinate

1. La Giunta regionale aggiorna annualmente l'anagrafe dei siti inquinati anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per il finanziamento degli interventi.
2. I criteri per l'accesso ai finanziamenti regionali per la bonifica dei siti inseriti nell'anagrafe deve seguire il criterio di vulnerabilità ambientale definito sulla base dei seguenti parametri:
 - profondità della falda,
 - litologia superficiale,
 - distanza da pozzi ad utilizzo potabile o irriguo,
 - distanza da recettori (corsi d'acqua, laghi, mare, ecc),
 - distanza dalle abitazioni e/o manufatti,
 - estensione del sito inquinato.

Elemento di supporto a tale analisi è la "Designazione delle aree vulnerabili" individuate con D.C.R. n. 62 del 17/05/2006.

3. Gli Uffici regionali, con il supporto di ARPAV, provvedono alla periodica ricognizione delle discariche per le quali sia concluso il periodo di gestione post – operativa, che, non rispondendo ai criteri progettuali e gestionali del D.Lgs. n. 36/2003, possono essere oggetto di interventi di bonifica.

Articolo 20 – Disposizioni in materia di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

1. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso ai finanziamenti regionali da parte dei Comuni finalizzati alla copertura dei costi delle attività di gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, tenuto conto, principalmente, per quanto riguarda le spiagge marittime e lacuali, della lunghezza del litorale, della presenza di foci di fiume nel territorio comunale.
2. A fronte di situazione di emergenza causate da eventi atmosferici di eccezionale portata la Giunta regionale può stabilire le priorità e le somme da destinare ai comuni di cui al comma 1 per il sollecito superamento dell'emergenza ambientale verificatasi.

Articolo 21 – Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. La spedizione transfrontaliera di rifiuti destinati allo smaltimento deve tener conto del principio di prossimità e della priorità del recupero rispetto allo smaltimento.
2. In armonia e attuazione dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006, le richieste di spedizioni transfrontaliere di rifiuti potranno essere valutate solo se accompagnate da motivate e dimostrabili ragioni di mancata disponibilità impiantistica sul territorio regionale.
3. In conformità all'articolo 194 del D.Lgs n. 152/2006, su iniziativa della Giunta regionale possono essere adottate misure atte a limitare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati allo smaltimento.

Articolo 22 – Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica

1. Al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.
2. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto e dal sistema informativo di ARPAV. Nella fase di attuazione del Piano tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati nel programma di monitoraggio.
3. Il Dipartimento Tutela Ambiente attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre/cinque anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
4. Dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano verificando gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Articolo 23 – Siti della Rete Natura 2000

1. Nell'attuazione di qualsiasi articolo della presente normativa di Piano non dovranno venire coinvolti nelle trasformazioni habitat o specie tutelati nei siti della rete Natura 2000 considerati.
2. Dovrà sempre essere previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli Artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., nell'attuazione degli articoli art. 12 - comma 2, art. 15 – comma 7 e 8, Art. 16 – comma 1 e delle Azioni 3, 4 e 6 del capitolo 9 del Rapporto Ambientale.
3. Dovranno essere adempiute e rispettate le indicazioni metodologiche di cui alla tabella 9.21 del Rapporto Ambientale.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 10 si applicano agli impianti pubblici di nuova realizzazione o in occasione di rinnovo autorizzativo degli impianti esistenti.